

“RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE E NUOVO REGOLAMENTO SUI BENI A DUPLICE USO”

8 ottobre 2021

FAQ

- 1. Siamo produttori di sedie in plastica - tariffa doganale 94037000 (mobili di materie plastiche). Per tutte le esportazioni, sulla fattura viene riportata la dichiarazione "beni di libera esportazione". Al momento dell'incasso da clienti russi, la banca chiede di sostituire la dichiarazione con la dicitura "Merci identificate da tariffa doganale soggetta a restrizioni in relazione al predetto Regolamento UE che tuttavia rivestono caratteristiche tali da essere considerate come 'correlate' e quindi non ricomprese nell'elenco". È corretta e lecita la richiesta della banca? Le differenti dichiarazioni ci espongono a controlli e/o sanzioni?**

A tal riguardo, sembrerebbe che la richiesta della banca sia ispirata da finalità di mera cautela e non dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Nella prassi, infatti, accade spesso che le banche sottopongano ai propri clienti simili dichiarazioni senza aver identificato un rischio oggettivo riferito alle peculiarità dei prodotti in esportazione. Con riguardo ai controlli e alle eventuali sanzioni, si evidenzia come la sottoscrizione della dichiarazione di libera esportazione esponga l'esportatore a conseguenze penali, qualora quanto ivi dichiarato non corrisponda al vero.

- 2. La verifica attraverso il codice di classificazione doganale non può ritenersi né esaustiva né sufficiente per confermare o escludere in modo definitivo la natura dual use di un bene, è corretto?**

Sì, è corretto. Per verificare la natura dual-use del bene, è necessario svolgere un'analisi volta ad accertare che i beni non rientrino tra quelli compresi negli Allegati al Regolamento (UE) n. 2021/821 ovvero che non operino le c.d. clausole catch-all.

- 3. Nel caso io abbia già in vigore un'autorizzazione globale AGEU006, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento 821/2021, quale sarà la durata di questa autorizzazione per prodotti duali? Sarà di 2 anni?**

Per quanto riguarda l'autorizzazione AGEU006 (i.e. Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU006), di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera d), il nuovo Regolamento (i.e. il Regolamento (UE) n. 2021/821) non prevede espressamente un termine di durata specifico, ma solo degli obblighi comunicativi. Diversamente, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del nuovo Regolamento, le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono generalmente valide per un massimo di due anni.

- 4. Se vendo materiale dual use ad un italiano che spedisce in paese terzo, in caso di richiesta di assistenza tecnica da parte del mio cliente italiano, la mia azienda diventa esportatore di tecnologia? dovrò quindi richiedere autorizzazione x esportazione tecnologia visto che l'end user è in un paese terzo oppure dovrà farne richiesta il mio cliente italiano?**

Con riguardo alla fornitura di assistenza tecnica, si segnala come il nuovo Regolamento dual-use (i.e. Reg. UE n. 2021/821) regoli espressamente – all'art. 8 – i casi in cui è richiesta un'autorizzazione ai fini della prestazione di servizi di assistenza tecnica. In questo senso, si evidenzia come l'art. 2, n. 10, del Regolamento definisca «fornitore di assistenza tecnica»: “a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che

forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo; b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo; o c) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che forniscano assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione". Pertanto, nel caso in cui sia il cliente italiano a prestare assistenza al soggetto stabilito nel paese terzo, eventualmente sarà quest'ultimo a dover adempiere agli obblighi autorizzativi di cui all'art. 8 del Regolamento.

5. Il PIC è un requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'esportazione. Ci sono esempi / facsimili da cui prendere spunto per preparare il PIC?

Non vi sono esempi, considerato che il PIC va predisposto sulla base della realtà dell'azienda in esame. A questo proposito, si segnala che la Commissione europea ha anche pubblicato apposite linee guida (cfr. Raccomandazione (UE) n. 2019/1318), volte a fornire "un quadro di riferimento per l'individuazione e la gestione dell'impatto dei controlli del commercio dei prodotti a duplice uso e per l'attenuazione dei rischi associati". In ogni caso, qualora d'interesse, possiamo fornire un'apposita procedura volta alla sua predisposizione.

6. Vi sono obblighi relativamente ai trasferimenti di beni nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea in materia di restrizioni Dual Use?

Si. In particolare, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 821/2021, per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione.

7. L'autorizzazione per cessioni unionali va chiesta anche per cessioni su territorio italiano o cessioni interne allo stato?

No. L'autorizzazione può essere richiesta solo in presenza di esportazioni ovvero, in taluni casi, in presenza di trasferimenti intra-unionali.

8. Se io vendo e spedisco merce dual use ad un soggetto dell'Unione Europea, è il cliente UE a dover richiedere l'autorizzazione nel caso di esportazione in Paese extra-UE?

Si, dal momento che sarà quest'ultimo ad agire come esportatore.

Io dovrò solo segnalare al soggetto dell'Unione Europea che gli ho venduto del materiale dual-use?

Non vi è un vero e proprio obbligo di segnalazione, che, tuttavia, potrebbe essere previsto negli accordi contrattuali. In ogni caso, si evidenzia come, in taluni casi, il trasferimento verso soggetti unionali di beni a duplice uso sia sottoposto a preventiva autorizzazione (cfr. art. 11 del Regolamento (UE) n. 2021/821). In tali casi, quindi, il cliente verrebbe certamente a conoscenza della natura dual-use del prodotto.

9. L'end user statement può essere utilizzato oltre che per la domanda di autorizzazione, per avere una maggiore certezza sull'utilizzo finale del bene anche se non vi è necessità di alcuna autorizzazione?

Si, non vi è alcuna preclusione al riguardo.

10. Quali sono i tempi ed i costi per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione Extra UE e alla cessione Intracomunitaria di beni duali?

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 221/2017, l'Autorità competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Non sono previsti costi se non quelli relativi al tempo necessario per gestire la trattazione.

11. Nel caso di rivenditori (non produttori) di materiale dobbiamo chiedere ai ns. fornitori la dichiarazione che i beni non rientrano nel duplice uso per procedere con l'esportazione oppure è a nostro carico l'analisi del rischio?

In linea generale, si segnala che gli obblighi previsti dalla normativa dual-use gravano sull'esportatore. Di conseguenza, l'eventuale dichiarazione di libera esportazione dei beni deve essere sottoscritta dall'esportatore, il quale – per non incorrere nelle sanzioni e nelle pene previste dal d.lgs. n. 221/2017 – dovrà preventivamente accertarsi, con un'apposita analisi del rischio, che i beni non siano effettivamente qualificabili come a duplice uso. In tal senso, tuttavia, è possibile accordarsi con i fornitori affinché si facciano carico dell'analisi del rischio e mettano al corrente i rivenditori circa l'eventuale natura dual-use dei beni.

12. Quanta responsabilità ha in questo campo chi firma la Dichiarazione di libera esportazione?

Una responsabilità penale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 221/2017.

A cura del relatore del webinar:

Avv. Massimo Fabio

Partner – Global Indirect Tax Services

International Trade & Customs

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG

mfabio@kpmg.it

T + 39 06 80 96 31

M +39 348 270 2922